



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 78 del 19/01/2024

Attività di Settore Giovanile Scolastico

INDICE

Errata corrige

1. ERRATA CORRIGE C.U. N.75 del 18/01/2024

PAG. 10

UNDER 17 PROVINC. -RM- C11

GARE DEL 14/ 1/2024

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 31/12/2026

LEGGASI

ANGRISANI GIORGIO (SERAFICO EUR CALCIO)

Espulso perchè nel protestare colpiva con estrema vigoria l'arbitro facendolo cadere in terra provocandogli copiosa fuoriuscita di sangue dal ginocchio destro e la formazione di un ematoma all'altezza dell'anca, successivamente tardava l'uscita dal terreno di gioco reiterando le proteste.

Sanzione così determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del C.G.S.

Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.35, comma 7) del C.G.S. e riportate nel Comunicato Ufficiale n.49/A della FIGC del 12/10/2022.

PAG. 14

UNDER 15 PROV.-RM C11

GARE DEL 10/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

LEGGASI

BALDUINA SPORTING CLUB - VIRTUS MARINA SAN NICOLA

Visti gli atti ufficiali,
rilevato che:

- Al 18° del P.T. veniva espulso il calciatore della Soc. BALDUINA SC Sig CRUCIANI Massimo per aver protestato in modo eccessivo nei confronti dell'arbitro rivolgendogli espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento il predetto calciatore lo avvicinava reiterando il suo comportamento offensivo e minaccioso rivolgendogli nuove offese e gravi minacce. Veniva quindi dapprima bloccato da alcuni compagni di squadra, quindi, divincolatosi spintonava il direttore di gara con violenza con entrambe le braccia all'altezza del petto senza comunque provocarne la caduta. Nella circostanza altri compagni di squadra tentavano nuovamente di bloccare il citato aggressore;
- nella circostanza, però il calciatore CRUCIANI Massimo riusciva a colpire il direttore dell'incontro con un violento calcio all'altezza della parte inferiore di una gamba causandogli forte dolore.
- dato il forte dolore e non ritenendo più sussistere le condizioni per proseguire nella direzione (anche in considerazione delle gravi intimidazioni ricevute, l'arbitro decretava la fine anticipata della gara a tutela della propria incolumità;
- nell'occasione il direttore di gara notava un sostenitore della Soc. BALDUINA SC che tentava di scavalcare la rete di recinzione. Successivamente lo stesso sostenitore riusciva ad entrare nella zona spogliatoio da un cancello di accesso lasciato aperto e da dove ad alta voce rivolgeva gravi

minacce all'arbitro. Nel contempo altri sostenitori della Soc. BALDUINA SC ingiuriavano e minacciavano gravemente nuovamente l'arbitro;

- a questo punto l'arbitro sempre a tutela della propria incolumità decideva di non rientrare nello spogliatoio e chiedere assistenza ai dirigenti della Società avversaria ai quali chiedeva un telefono cellulare con il quale richiedeva l'intervento della Forza Pubblica;

- nell'attesa dell'arrivo delle Forze dell'Ordine il dirigente della Soc. Balduina SC Sig RANIERI Alessandro e l'allenatore PIGNA Stefano venivano espulsi per nuove eccessive proteste accompagnate da frasi gravemente minacciose;

- L'arbitro riusciva a lasciare il terreno di gioco solo con l'arrivo della Forza Pubblica che provvedeva a scortarlo per buona parte del tragitto per il rientro in sede;

- In serata il direttore di gara accusava dolori alla gamba colpita con arrossamento della parte.

Letto quanto sopra negli atti ufficiali di gara, osservato che la responsabilità della mancata conclusione della gara, va ricercata nel comportamento di tesserati e sostenitori della SOC.

BALDUINA S.C., visti gli art.10 e 35 del C.G.S.

SI DECIDE

- A) Di infliggere alla Soc. BALDUINA S.C la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 nonché comminare alla stessa Società l'ammenda di €. 200,00
- B) Di inibire a ricoprire incarichi federali il dirigente della Soc. BALDUINA SC Sig RANIERI Alessandro fino al 31.3.24. Sanzione determinata ai sensi del Comma 2) lett. A) dell'art. 36 del C.G.S.
- C) Di squalificare l'allenatore della Soc BALDUINA SC Sig PIGNA Stefano per n. 5 gare effettive. Sanzione determinata ai sensi del Comma 1) lett. a) dell'art. 36 del C.G.S.
- D) Di squalificare il calciatore CRUCIANI Massimo fino al 31.12.2027, **sanzione così determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del C.G.S.. Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.35, comma 7) del C.G.S. e riportate nel Comunicato Ufficiale n.49/A della FIGC del 12/10/2022.**

Pubblicato in Roma il 19 gennaio 2024

IL SEGRETARIO
Giovanni Parisi

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto